

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-2293 del 11/05/2018 |
| Oggetto | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. CANTIERE NAVALE DE CESARI A. SNC DI DE CESARI PIER PAOLO E C., CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E ALLESTIMENTO DI IMBARCAZIONI IN COMUNE DI CERVIA, VIA SINISTRA DEL PORTO, N.9. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) . |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-2410 del 11/05/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | ALBERTO REBUCCI |

Questo giorno undici MAGGIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **CANTIERE NAVALE DE CESARI A. SNC DI DE CESARI PIER PAOLO E C.**, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E ALLESTIMENTO DI IMBARCAZIONI IN COMUNE DI CERVIA, VIA SINISTRA DEL PORTO, N.9. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cervia in data 05/09/2017 e acquisita dalla SAC ARPAE di Ravenna con PGRA 12199/2017 (pratica ARPAE **SinaDoc. n. 25805/2017**) dalla **Ditta Cantieri Navali De Cesari A. snc di De Cesari Pier Paolo e C.** (C.F./P.IVA 01052010392), con sede legale e attività di costruzione e allestimento di imbarcazioni in Comune di Cervia, Via Sinistra del Porto, n.9, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;

- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **25805/2017**, emerge che:

- La Ditta Cantieri Navali De Cesari A. snc di De Cesari Pier Paolo e C. ha presentato al SUAP del Comune di Cervia apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della SAC con PGRA 12199/2017 per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - ➔ autorizzazione per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), per la quale si richiede il rilascio.
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 05/09/2017 (PGRA 2017/12199) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PGRA 2017/12490);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACQUISITI nel corso del procedimento, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (PGRA 2018/4797), per la matrice emissioni in atmosfera.

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Cantieri Navali De Cesari A. snc di De Cesari Pier Paolo e C., nel rispetto di condizioni e prescrizioni, per l'attività di costruzione e allestimento imbarcazioni, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Cantieri Navali De Cesari A. snc di De Cesari Pier Paolo e C.** (C.F./P.IVA 01052010392), con sede legale e attività di costruzione e allestimento di imbarcazioni in Comune di Cervia, Via Sinistra del Porto, n.9,, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;**Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cervia, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni

- L'azienda svolge lavorazioni cantieristica navale (allestimento, costruzione e riparazione) su imbarcazioni da diporto e natanti prevalentemente in legno. L'attività dell'azienda si svolge su due capannoni: uno adibito all'attività di costruzione e riparazione e l'altro a magazzino e deposito imbarcazioni. Il locale falegnameria è collocato in adiacenza al capannone e viene utilizzato per la realizzazione di pezzi e parti da montare sulle imbarcazioni;
- La maggior parte delle lavorazioni viene effettuata direttamente sulle imbarcazioni all'interno del capannone principale per motivi di ingombro e per la necessità di intervenire puntualmente sui manufatti in opera. Ulteriore attività funzionale all'attività di cantieristica navale è quella dell'applicazione di prodotti vernicianti che viene effettuata, di norma, a rullo e a pennello. L'azienda prevede che, in maniera estremamente saltuaria (circa 2/3 volte ogni 10 anni), vengano effettuate verniciature di scafi di grandi dimensioni con applicazione a spruzzo. Tale attività verrebbe comunque effettuata da terzi, specializzati e dotati di attrezzature volte a minimizzare la dispersione di inquinanti.
- L'unica emissione puntuale (E1) deriva dalla captazione delle polveri di legno che si sviluppano dalle lavorazioni effettuate all'interno del laboratorio di falegnameria. Per le lavorazioni effettuate direttamente sulle imbarcazioni in riparazione e/o costruzione all'interno del capannone, sono invece previsti sistemi di filtrazione mobili a servizio degli elettroutensili, che emettono, previa filtrazione in sistema a singola o doppia manica, direttamente nell'ambiente di lavoro;
- L'emissione E1, in cui sono convogliati gli impianti fissi del reparto falegnameria (sega a nastro, sega circolare, pialle e fresa), è dotata di sistema di filtrazione costituito da filtro a maniche. La velocità di filtrazione, pari a circa 0.12 m/s con grammatura del tessuto filtrante installato (300 g/mq), risulta ampiamente superiore a quanto previsto dalla DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna (che prevede una velocità di filtrazione pari a 0.02 m/s per tessuti di grammatura pari a 200-400 g/mq) e dalle altre norme tecniche vigenti;
- Per gli impianti mobili (sega circolare, pialla a spessore, sega a nastro, pialla e fresa per cornici, carteggiatrice circolare, carteggiatrice lineare), dotati di sistemi di abbattimento analoghi sia per grammatura di tessuto filtrante (300 g/mq) che per tipologia (singola/doppia manica filtrante) e superficie filtrante, all'impianto di abbattimento fisso, alla luce dei minori volumi di aria trattata, si rilevano invece velocità di filtrazione di circa 0,04 m/s ovvero una velocità prossima al valore previsto dalla DGA sopracitata per impianti di abbattimento con tessuto di grammatura compresa tra 400 e 600 g/mq.
- Per le attività che prevedono emissioni di COV, la Ditta dichiara un consumo complessivo di materie prime pari a circa 3 t/anno (circa 14 kg/giorno). Detto quantitativo, che porta ad una stima di circa 2 t/anno di solvente, è comprensivo sia dei prodotti vernicianti, sia delle resine epossidiche e catalizzatori impiegati negli incollaggi strutturali. Con specifico riferimento all'attività di verniciatura l'azienda dichiara di effettuare applicazioni di prodotti vernicianti esclusivamente mediante rullo e/o pennello con un consumo complessivo pari a circa 0,3 t/anno. Il restante quantitativo viene utilizzato da ditte terze nell'ambito di quelle più massicce applicazioni affidate appunto a ditte esterne;
- Gli impianti termici a servizio del cantiere (E2,E3), considerati: combustibile, finalità e potenzialità, si ritengono inquadabili nell'ambito degli impianti termici civili.

Le emissioni afferenti agli impianti mobili (sega circolare, pialla, sega a nastro, carteggiatrice), hanno le seguenti caratteristiche:

- Aspirazione taglio sega circolare: Portata massima = 750 Nmc/h – F.M. -
- Aspirazione pialla a spessore: Portata massima = 600 Nmc/h – F.M. -
- Aspirazione sega a nastro: Portata massima = 500 Nmc/h – F.M. -
- Aspirazione pialla a fresa per cornici : Portata massima = 1000 Nmc/h – F.M. -
- Aspirazione carteggiatrice circolare: Portata massima = 600 Nmc/h – F.M. -
- Aspirazione carteggiatrice lineare: Portata massima = 500 Nmc/h – F.M. -

Limiti

PUNTO DI EMISSIONE E1 – FALEGNAMERIA - F.M.

| | | |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 2000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 6 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Temperatura | Ambiente | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

Prescrizioni:

1. La Ditta è tenuta, **entro 60 giorni dal rilascio della presente AUA** da parte del SUAP competente, **ad adeguare il sistema di abbattimento previsto sulla emissione E1**, che deve essere conforme alla normativa vigente. La Ditta è inoltre tenuta a presentare alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, una relazione descrittiva corredata delle specifiche tecniche relative ai sistemi di filtrazione, le relative fatture di acquisto e la scheda tecnica compilata di cui alla DGR 1497/2011;
2. **Per il punto di emissione sopraindicato, dovranno poi essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alla emissione, per un periodo di 10 giorni e trasmettere gli esiti dei controlli alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;**
3. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

| | |
|--|---|
| UNI 10169 – UNI EN 13284-1 | Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento |
| UNI 10169 | Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati |
| UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2) |
| UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio |
| UNI EN 13284-1 UNI 10263 | Determinazione della concentrazione delle polveri totali |
| UNI 10568 | Determinazione della silice libera cristallina |
| UNICHIM 853 UNI ISO 10397 | Determinazione delle emissioni di amianto |
| UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759 | Determinazione delle nebbie oleose |
| UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723 | Determinazione delle emissioni di metalli |
| UNI EN 13211 | Determinazione del mercurio |
| UNI EN 1948-1,2,3 | Determinazione di microinquinanti organici |

| | |
|---|---|
| UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35 | Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) |
| UNI EN 12619 | Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³) |
| UNI EN 13526 | Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³) |
| UNI EN 13649 | Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici |
| UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂) |
| ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x) |
| ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000) | Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF) |
| UNI EN 1911-1,2,3 | Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl) |
| UNI 10787 | Determinazione dei composti inorganici del fluoro |
| Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903 | Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico |
| NIOSH 7904 | Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri |
| UNICHIM 634 DPR 322/71 | Determinazione della concentrazione di acido solfidrico |
| UNICHIM 632 | Determinazione della concentrazione di ammoniaca |
| NIOSH 2010 | Determinazione di ammine alifatiche |
| NIOSH 2002 | Determinazione di ammine aromatiche |
| EPA TO-11A NIOSH 2016 | Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide |
| UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546 | Determinazione della concentrazione di fenoli |
| UNICHIM 488 UNICHIM 429 | Determinazione della concentrazione di isocianati |
| NIOSH 7401 | Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline |
| NIOSH 2011 | Determinazione della concentrazione di acido formico |

| | |
|------------------------|--|
| OSHA 104 NIOSH 5020 | Determinazione della concentrazione di ftalati |
| UNI EN 14181 | Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura |

4. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
5. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
6. In merito all'attività di verniciatura di scafi di grosse dimensioni (frequenza 2/3 volte ogni 10 anni), mediante supporto di Ditte specializzate esterne, tale attività può configurarsi quale attività occasionale e, pertanto, riconducibile al disposto di cui all'Art.272 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. La Ditta è comunque soggetta al rispetto dei limiti di emissione di cui dalle vigenti norme, anche regionali ed è altresì tenuta a comunicare preventivamente alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, i periodi in cui viene effettuata la verniciatura di scafi di grandi dimensioni;
7. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del punto di emissione **E1**, il **30/10/2018**. Entro tale data la Ditta è tenuta a: adeguare il sistema di filtrazione, comunicare la data effettiva della messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 2);
8. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato**. La data, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Ravenna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- **le manutenzioni che dovranno essere effettuate al sistema di abbattimento installato sulla emissione E1, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie dello stesso;**
 - **le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati sugli impianti mobili (sega circolare, pialla, sega a nastro, carteggiatrice), con frequenza almeno annuale.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.